



Comune di Belvedere M.mo

Provincia di Cosenza

Deliberazione Originale della Giunta Comunale

N. 23 <i>delib.</i>	SMECO/C/ COMUNE - INCARICO COSTITUZIONE PARTE CIVILE - NOMINA LEGALE =
data 17/03/2015	
N. <i>SPEDIZIONE</i> <i>prot. gen.</i>	
data	

L'anno duemila **2015**, il giorno **17** del mese di **MARZO**

alle ore **12.00**, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

			Presente	Assente
1)	GRANATA Enrico	- Sindaco	SI	
2)	IMPIERI Francesca	- Assessore	SI	
3)	SPINELLI Vincenzo	- »	-	SI
4)	LIPORACE Marco	- »	SI	
5)	FILICETTI Maria Rachele	- »	SI	
TOTALE			4	1

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il **Sindaco**
Ing. Enrico Granata

Partecipa alla riunione il Segretario Comunale Signor **F.F. Liporace Marco**

LA GIUNTA COMUNALE

Il Presidente, sottopone alla Giunta, perché venga approvata e deliberata la seguente proposta di deliberazione.

PREMESSO:

- che il depuratore ubicato nel Comune di Belvedere Marittimo è stato gestito nel passato dalla SMECO srl;
- che durante il periodo di gestione sono state accertate gravi irregolarità nelle operazioni di trattamento e scarico dei liquami;
- che, la Procura della Repubblica di Paola ha aperto indagini a carico dei responsabili della Smeco ed, a conclusione delle medesime, ha richiesto il rinvio a giudizio dei responsabili della società, per come risulta dall'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, identificata con il numero 2335 RGNR n. 1312/11 r.g.g.i.p., notificato a questo Comune, quale persona offesa dai reati ascritti ai presunti responsabili;
- che dai fatti contestati derivano gravi danni ambientali e all'immagine dell'Ente;
- che il GUP del Tribunale di Paola ha rinviato a giudizio i responsabili per l'udienza del 8/4/15, presso il Tribunale di Paola, in composizione Collegiale;

DATO ATTO

- Che questo Comune, al fine di tutelare l'interesse della collettività, ha interesse a costituirsi parte civile, avendo subito, nel corso della gestione del depuratore da parte della SMECO srl, ingenti danni sia di carattere patrimoniale che non patrimoniale;
- che l'avv. Francesco Sirimarco, con studio in Santa Maria del Cedro, già incaricato da altri Comuni e quindi già a conoscenza della grave problematica, contattato per le vie brevi, si è dichiarato disponibile ad accettare l'incarico per tutte le attività di rappresentanza giudiziale e costituzione di parte civile fino a sentenza di primo grado a fronte di un compenso forfetariamente quantificato in € 1.500,00 omnia . E' prevista , altresì, a titolo di compenso aggiuntivo e eventuale, nei casi di sentenza favorevole all'Ente con liquidazione di somme a titolo di risarcimento, una partecipazione in misura percentuale pari al dieci per cento degli importi riconosciuti in sentenza ed effettivamente incassati;

VISTO lo statuto Comunale;

VISTO il TUEL – D.Lgv. n. 267/2000;

Tanto premesso

ACQUISITI il parere di regolarità tecnica e contabile ex art.49 del tuel;

con voti unanimi e favorevoli dei presenti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

- 1) DI AUTORIZZARE** il Sindaco a costituirsi parte civile nell'interesse del Comune, nel processo penale n. 2335/11 RGNR, n. 1312/11 r.g.g.i.p., incardinato davanti al Tribunale di Paola con udienza Collegiale fissata per il giorno 8/4/15 a carico dei responsabili della SMECO srl;
- 2) DI CONFERIRE** incarico a difendere e rappresentare il Comune nel giudizio de quo all'avv. Francesco Sirimarco con studio in Santa Maria del Cedro, conferendogli mandato speciale a per la costituzione di parte civile del Comune nonché a

rappresentare e difendere il Comune, nonché a costituirsi in udienza per conto del Comune di Belvedere Marittimo, a nominare sostituti, in tutta la fase del giudizio;

3) DI STABILIRE che l'avv. Francesco Sirimarco si impegna a difendere il Comune alle seguenti condizioni da riportare nella sottoscrivenda convenzione:

a)- che l'incarico, per tutte le attività di rappresentanza giudiziale e costituzione di parte civile fino a sentenza di primo grado, prevede un compenso forfetariamente quantificato in € 1.500,00 omnia, da versare anticipatamente per fondo spese vive. E' prevista, altresì, a titolo di compenso aggiuntivo e eventuale, nei casi di sentenza favorevole all'Ente con liquidazione di somme a titolo di risarcimento, una partecipazione in misura percentuale pari al dieci per cento degli importi riconosciuti in sentenza ed effettivamente incassati;

b) qualora la sentenza liquidi somme per spese legali in favore del Comune, l'importo riscosso sarà integralmente corrisposto al nominato legale;

c) nel caso in cui a conclusione del giudizio non sia dichiarata, per qualsiasi motivo, la responsabilità degli imputati, l'avv. Francesco Sirimarco si impegna a non avanzare alcuna pretesa nei confronti del Comune di Belvedere Marittimo;

4) DI PRENOTARE sul bilancio corrente esercizio finanziario, la somma di €. 1.500,00 con imputazione al Cap. 138 art. 6 del Bilancio 2015;

5) DI AUTORIZZARE l'ufficio di ragioneria all'emissione immediata del mandato di € 1.500,00, in deroga ad ogni altra disposizione, per far fronte a tutte le spese di costituzione di parte civile, spese di notifica agli imputati etcc;

6) DI STABILIRE che i rapporti con il professionista saranno regolati da apposita convenzione da stipulare a cura del responsabile del servizio;

7) DI DEMANDARE al Responsabile del servizio gli adempimenti necessari e conseguenti al presente provvedimento;

8) DI DICHIARARE altresì, con voti unanimi e favorevoli dei presenti, espressi nelle forme di legge, il presente atto immediatamente eseguibile ex art. 134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000.

Il Sindaco
Ing. Enrico Granata

IL Segretario Comunale f.f.
Marco Iporace

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE (art. 49 comma 1° - D.L.vo n. 267 del 18-8-2000)

PER LA REGOLARITÀ TECNICA

UFFICIO Segreteria 2° Serv.

Si esprime parere **FAVOREVOLE**

data 17/03/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Daniele Pente

PER LA REGOLARITÀ CONTABILE

UFFICIO DI RAGIONERIA

Si esprime parere favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

data

Visto l'art. 153 comma 5° - D. L. vo n. 267 del 18-8-2000
Attestazione di copertura della spesa

data 17/03/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Rag. Emma Lanenza

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMM.VO

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

IL SEGRETARIO COMUNALE F.F.

Li. Giovanni Marro

IL SINDACO

Ing. Enrico Granata

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio, per quindici giorni consecutivi dal 18/03/2015 al come prescritto dall'art. 124 - comma 1° - D.L.vo n. 267/2000 (N..... Reg. Pub.)

Li 18/03/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE

DR. GIANCARLO SIRIMARCO

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ (ai sensi del D.L.vo n. 267 del 18-8-2000)

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 18/03/2015

- per la scadenza del termine dei 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134 comma 3° del D.L.vo n. 267 del 18-8-2000.
- in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4° del D.L.vo n. 267 del 18-8-2000.
- È stata inserita nell'elenco in data 18/03/2015 Prot. N. 4193 ai sigg. Capigruppo Consiliari (art. 125 del D.L.vo n. 267 del 18-8-2000).

Li 18/03/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE

DR. GIANCARLO SIRIMARCO



COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO

(PROVINCIA DI COSENZA)

87021 – via Maggiore Mistorni – tel. 0985 8874130- FAX 8874109

e-mail protbelvedere@tiscali.it

www.comune.belvedere-marittimo.cs.it

CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICO LEGALE

L'anno duemilaquindici addì _____ del mese di _____, nella sede del Comune di Belvedere Marittimo; si costituiscono:

il **Comune di Belvedere Marittimo** c.f. 00346830789, rappresentato dall'Ing. Enrico Granata nato a Belvedere Marittimo il 21/11/1957, ivi residente in Via degli Angioini, nella sua qualità Sindaco, che interviene per conto e nell'interesse dell'ente, autorizzato alla stipula del presente atto, di seguito indicato come "amministrazione";

e

l'**Avv. Francesco Sirimarco**, in seguito denominato professionista, nato a Roma (RM) il 16/10/1973, domiciliato presso il suo studio in S. Maria del Cedro, C/so del Tirreno, 289, codice fiscale SRMFNC73R16H501I;

Le parti come sopra indicato, premesso:

- che la Giunta Comunale, con delibera n. ____ del _____, ha autorizzato il Sindaco a costituirsi parte civile, al fine di difendere gli interessi del Comune, nel processo penale n. 2335/11 RGNR, n. 1312/11 RGGIP, acceso a carico dei responsabili della Smeco srl, per reati commessi quando la predetta società gestiva il depuratore di questo Comune;
- Che con lo stesso atto, conferiva mandato a rappresentare e difendere il Comune, Francesco Sirimarco, prima identificato e, nel contempo, demandava la definizione del rapporto contrattuale al responsabile dell'area legale;
- che occorre definire le clausole contrattuali;

Premesso e considerato tutto ciò, tra le parti:

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO APPRESSO

Art. 1 - Oggetto del contratto

Il Comune di Belvedere Marittimo conferisce all'Avv. Francesco Sirimarco (in seguito, per brevità chiamato professionista), prima identificato, iscritto nell'albo degli Avvocati del foro di Paola, con studio in Santa Maria del Cedro (CS), C/so del Tirreno, 289, dove intende ricevere ogni successiva comunicazione da parte dell'Ente, incarico per proporre presso il Tribunale di

Paola – sez. penale, costituzione di parte civile di questo Comune nel processo penale n. 2335/11 RGNR, n. 1312/11 RGGIP, udienza dell' 8/4/15, acceso a carico dei responsabili della Smeco srl, nonché per difendere e rappresentare il Comune nel giudizio de quo. A tal fine il Sindaco rilascia apposita e formale procura. L'Avvocato, dichiara, formalmente, di accettare l'incarico nel pieno ed integrale rispetto dei principi regolanti l'attività contrattuale del Comune.

Art. 2 - Prestazioni professionali

a) L'incarico prevede le prestazioni professionali, limitatamente alla materia di cui all'art. 1 ed è conferito per il giudizio di primo grado innanzi al Tribunale di Paola e sino alla sua conclusione. Per eventuali conseguenti giudizi presso altri Uffici giudiziari, l'Amministrazione si riserva di assumere, senza pregiudizio, specifica ed ulteriore determinazione.

b) Il Professionista dichiara formalmente di impegnarsi ad esercitare il mandato con il massimo zelo e scrupolo professionale, nel pieno rispetto delle norme di legge e delle disposizioni deontologiche che regolano la professione. All'uopo dichiara di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affari o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità con la controparte, e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento professionale.

c) Il professionista, si impegna altresì, a relazionare e tenere informato costantemente il Comune circa l'attività di volta in volta espletata. Si impegna, altresì a notificare il Comune di ogni circostanza ritenuta importante inviando copia informale di tutti gli atti relativi al giudizio.

Art. 3 – Retribuzione

Al professionista, per la prestazione di che trattasi, sarà corrisposto:

- a) un compenso forfettario di € 1.500,00 comprensivo di ogni onere accessorio da valere quale fondo per spese di costituzione di parte civile, spese di notifica agli imputati etcc;
- b) a titolo di compenso aggiuntivo ed eventuale, qualora il giudizio si concluda con sentenza che riconosca il danno subito dal Comune e, contestualmente, determini le somme da liquidare, al professionista sarà devoluta una quota pari al 10% degli importi liquidati nella sentenza penale che conclude il giudizio ed effettivamente incassati.
- c) Qualora la sentenza di primo grado si concluda con il riconoscimento del danno subito dal Comune, ma senza diretta quantificazione e liquidazione delle somme, il professionista, in deroga a quanto stabilito all'art. 2 lett. a), si obbliga a svolgere ogni successiva attività per ottenere la quantificazione e la liquidazione delle somme, fermo restando il suo diritto a percepire, a titolo di compenso aggiuntivo, il 10% delle somme che il Comune andrà ad incassare e senza altro pretendere;

Il Professionista, con la sottoscrizione del presente atto dichiara, esplicitamente, di ritenere congruo per il suo lavoro la somma prima indicata ed esplicitamente dichiara di non avere altro a pretendere.

Art. 4 – Rapporto

L'incarico non dà luogo a rapporto d'impiego, né pubblico né privato, con il Comune ma costituisce unicamente mandato professionale per l'espletamento del quale il professionista utilizzerà il proprio studio;

Art. 5- Obblighi

A far data dalla firma della presente convenzione, il professionista incaricato si impegna, relativamente alla problematica de quo, a non assumere la rappresentanza e la difesa in azioni giudiziarie e stragiudiziali contro il Comune di Belvedere Marittimo ed a rinunciare, in via formale e sostanziale, ad eventuali incarichi professionali già assunti ed in contrasto con gli interessi del Comune;

Il professionista dichiara di avere contratto polizza assicurativa con la Generali S.p.a., polizza n. 311212057.

Art. 6-

Nel caso in cui a conclusione del giudizio non sia dichiarata, per qualsiasi motivo, la responsabilità degli imputati, l'avv. Francesco Sirimarco si impegna a non avanzare alcuna pretesa nei confronti del Comune di Belvedere Marittimo.

Art. 7 - Durata della convenzione

La presente convenzione ha validità sino alla conclusione del giudizio per il quale è conferito l'incarico.

Art.8 – Tutela dei dati personali

Il Comune garantisce al professionista, che acconsente al trattamento dei propri dati personali, che detto trattamento verrà svolto nel rispetto del D. Lgs 196/2003.

Art.9 – Norme di rinvio

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviando alle norme del codice civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati e alle altre disposizioni di leggi vigenti in materia.

Il presente atto, redatto in carta libera ed in doppio originale, è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi della tariffa allegato al D.P.R. 26/04/1986 n. 131.

Letto, confermato e sottoscritto i n duplice originale, di cui uno è consegnato al professionista e l'altro conservato agli atti del Comune.

Per il Comune di Belvedere Marittimo
IL SINDACO

Il Professionista Avv. FRANCESCO SIRIMARCO

Ai sensi dell'art. 1341 c.c., le parti esplicitamente sottoscrivono gli artt. 2 e 3 dichiarando di averne piena e cosciente conoscenza e di volerli approvare anche, eventualmente, in deroga ad ogni disposizione.

Per il Comune di BELVEDERE MARITTIMO

Il Professionista Avv. FRANCESCO SIRIMARCO